

SCHEMA DI CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA) DELLA VALLE D'AOSTA.

Con la presente scrittura privata,

tra

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (di seguito denominata ARPA), codice fiscale e partita IVA 00634260079, rappresentata dal Direttore generale, dott. Igor Rubbo, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1329 in data 9 dicembre 2020, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;

e

il dott. Corrado Cantele, nato ad Aosta in data 8 marzo 1970 – codice fiscale CNTCRD70C08A326G - residente in Aosta – Via Edelweiss, 41 - di seguito denominato “lavoratore”:

si conviene e si stipula quanto segue:

con la sottoscrizione del presente atto il dott. Corrado Cantele, in qualità di dirigente di ruolo presso l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, accetta a tutti gli effetti la nomina a tempo determinato di Direttore amministrativo dell'ARPA in esecuzione del provvedimento del Direttore generale n. _____ in data ____ novembre 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2025, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 10.

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Al dott. Corrado Cantele è affidato l'incarico di direzione del Servizio amministrativo di ARPA, contrattualmente definita quale “direzione di struttura semplice”, ai sensi dell'art. 70, lettera b) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali – sezione III - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del regolamento di organizzazione dell'ARPA, nonché le funzioni derivanti da eventuali deleghe conferite con successivi provvedimenti dal Direttore generale.

L'incarico è a tempo pieno ed esclusivo ed è incompatibile con ogni altra attività professionale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali – sezione III - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali è da considerarsi transitoria, ai sensi dell'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13 dicembre 2010.

2) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto di lavoro decorre dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025 e cessa, in ogni caso, al termine del mandato del Direttore generale, rinnovabile, fatto altresì salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (“*prorogatio*”).

Il contratto è altresì risolto nel caso di valutazione negativa prevista dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Il dott. Corrado Cantele, dirigente di ruolo presso l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, in pendenza del presente rapporto contrattuale, è collocato in disponibilità per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4.

3) LUOGO DI LAVORO.

Il luogo di lavoro è presso la sede legale dell'ARPA, località La Maladière, n. 48, in comune di Saint-Christophe (AO).

4) VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL DIRETTORE

L'attività dirigenziale è sottoposta a verifica e a valutazione, secondo le procedure definite dal combinato disposto del capo III della sezione III - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del CCNL di riferimento con quanto disciplinato dal capo IV (Trasparenza e valutazione della performance) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, secondo il sistema di valutazione e di misurazione della performance previsto dall'ARPA nel proprio regolamento organizzativo interno.

5) TRATTAMENTO ECONOMICO

Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente contratto e dal CCNL di riferimento, applicato in via transitoria all'ARPA, al Direttore amministrativo è corrisposto il trattamento annuo previsto per il ruolo amministrativo al netto delle ritenute previdenziali e fiscali a cui va aggiunto il rateo di tredicesima.

Il trattamento economico è oggetto ad adeguamento in seguito a rinnovo contrattuale. Il trattamento economico lordo annuo è quello previsto per la qualifica dirigenziale incarico di struttura semplice di cui al vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza – area funzioni locali – ruolo amministrativo:

- il trattamento economico lordo annuo euro 45.260,77 (comprensivo di tredicesima mensilità);
- la retribuzione di posizione complessiva (contrattuale e aziendale) pari ad euro 36.773,17 (comprensivo di tredicesima mensilità), di cui € 11.500,00 di retribuzione di posizione fissa contrattuale;
- la retribuzione di risultato come previsto dagli accordi integrativi aziendali stipulati tra ARPA Valle d'Aosta e le OO.SS., ad oggi definito, in euro 8.088,00;
- oltre al trattamento economico, definito dal CCNL della dirigenza – funzioni locali – sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali corrisposta un'indennità di bilinguismo pari ad euro 2.717,16 annue.

Al Direttore amministrativo spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni in sedi diverse da quelle dell'Agenzia, al di fuori del territorio regionale.

6) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

Il lavoratore è iscritto, per il trattamento di quiescenza e di previdenza, ai relativi istituti previsti dalla normativa vigente per i dirigenti di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia (INPS – Gestione dipendenti pubblici).

7) ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è disciplinato dall'art.13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali – sezione III - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, applicato in via transitoria all'ARPA, e dagli accordi di natura decentrata.

8) FERIE E FESTIVITA'

Il periodo di ferie è stabilito dall'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali – sezione III - dirigenti amministrativi, tecnici e

professionali, applicato in via transitoria all'ARPA, e spetta in misura proporzionale alla durata dell'incarico.

9) INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione del servizio per assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio si fa riferimento a quanto previsto Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali – sezione III - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, applicato in via transitoria all'ARPA. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non può superare il termine finale del presente contratto.

10) PERIODO DI PROVA E RECESSO

Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di 6 mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e il termine di preavviso, in caso di recesso, è di giorni trenta.

L'ARPA non può recedere anticipatamente dal presente contratto se non per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.

11) DISCIPLINA APPLICABILE AL RAPPORTO DI LAVORO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro nel pubblico impiego, con particolare riguardo al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali – sezione III - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, applicato in via transitoria all'ARPA, nonché alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta), in quanto compatibile.

12) INCOMPATIBILITÀ.

In materia di incompatibilità, di divieto di cumulo di impieghi e di conflitto d'interessi, si applicano l'art. 72 della l.r. 22/2010 e, per quanto non disciplinato, l'art. 53 del d.lgs. 165/2001, nonché la specifica normativa in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il Direttore amministrativo si impegna altresì a trasmettere annualmente all'ARPA, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, apposita dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa circa il presente incarico, a conferma o ad aggiornamento della dichiarazione già resa in funzione del conferimento dell'incarico.

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti sono a conoscenza che i dati personali forniti dal lavoratore sono trattati da ARPA per le sole finalità di gestione amministrativa-contabile del rapporto di lavoro così instaurato, nonché in attuazione della normativa in materia di pubblicità e trasparenza delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013). Al lavoratore sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento dei dati (DPO), individuato dal Direttore generale.

14) REGISTRAZIONE.

Il presente contratto, costituitosi in numero quattro facciate, a norma delle disposizioni vigenti, non è soggetto all'obbligo della registrazione; tuttavia, qualora sia registrato, le relative spese sono a carico della parte richiedente.

15) CODICE DI COMPORTAMENTO

Il lavoratore si impegna al rispetto del codice di comportamento sottoscritto ed allegato al presente contratto.

Le parti sottoscrivono il presente contratto, in duplice originale, in segno di integrale ed incondizionata accettazione prima dell'assunzione in servizio.

Letto, approvato e sottoscritto in Saint-Christophe, il _____

IL DIRETTORE INCARICATO
(Corrado Cantele)

IL DIRETTORE GENERALE
(Igor Rubbo)
